IN PROPOSITO

DI UN

DISCORSO

DEL CAN. CAV. GIUSEPPE SILVESTRI

INTORNO

AGLI ARTICOLI XXIII E XXXVIII

DELLA LEGGE SULLA STAMPA

TOCCANTI L' EPISCOPATO

OSSERVAZIONI

dell' Avv. L. F. Casamorata.

FIRENZE
PEI TIPI DI FEDERIGO BENCINI ALL' INSEGNA DI DANTE
1847.

ell' opuscolo di cui è qui sopra trascritto il titolo prendonsi dal dotto sacro scrittore ad esaminare in modo speciale le disposizioni dei due articoli vigesimo terzo e trigesimo ottavo della legge, dei quali il primo stabilisce che la revisione delle opere o scritti di *catechismo religioso* o che hanno per *subietto principale o diretto dottrine teologiche*, spetta al Consiglio superiore di revisione, il quale le giudica nell' interesse pubblico, interpellando per mezzo della R. Segreteria di Stato l' Ordinario della diogesi nella quale si vogliono pubblicare, per essere istruito rapporto alla ortodossia e alla convenienza delle dottrine religiose che vi si contengono: « ivi » Le attribuzioni come sopra

« conferite agli Uffizj di revisione non si esten-
« deranno alle opere o scritti di catechismo re-
« ligioso, o che abbiano per subietto princi-
« pale o diretto dottrine teologiche. La revisio-
« ne di queste opere o scritti sarà devoluta al
« Consiglio superiore di revisione, il quale si
« concerterà coll' I. e R. Segreteria di Stato,
« perchè sia nei convenienti modi interpellato
« l' Ordinario della diogesi, nella quale tali opere
« si vorranno pubblicare. »

L' articolo 38 contiene quattro eccezioni alle disposizioni generali della legge, con le quali si mantengono in vigore le anteriori discipline relative alla revisione ed alla pubblicazione:

1.° Della gazzetta privilegiata di Firenze, che resta sotto la immediata sorveglianza del Governo:

2.° Degli scritti legali che, relativamente alla difesa delle cause pendenti avanti i tribunali, si stampano dagli Avvocati e dai Procuratori (1):

3.° Delle leggi ed atti governativi:

4.° Delle *pastorali* degli Arcivescovi e Vescovi del Granducato, relativamente alla pubblicazione delle quali è detto che restan ferme « *le discipline veglianti* ». Ora queste discipline stanno in ciò, che gli Arcivescovi e Vescovi, come altra volta notai nel *Ricoglitore* (V. n. 46 della corrente annata, pag. 138, col. 2), prima di pubblicare le loro *Pastorali* son tenuti a darne comunicazione alla Segreteria del R. Diritto, la quale

(1) Li scritti relativi alle cause civili sono immuni dalla censura preventiva, previo il pagamento di un diritto di bollo; quelli relativi alle cause criminali si rivedevano una volta dal presidente della Ruota criminale, ora da quello della Corte R.

assicuratasi che nulla contengono che stia contro le leggi e i diritti dello Stato, o contro ciò che nel linguaggio legale dicesi diritto regio o regia giurisdizione, senza interessarsi di ciò concerne il domma o la fede, ne autorizza la pubblicazione.

Ora l'autore del *discorso* che prendo in esame si propone dimostrare che le condizioni dell'Episcopato, quali per rapporto alla stampa son costituite, o meglio mantenute, da questi due articoli, sono difettose e meritano essere riformate. Ciò si propone in sull'esordire del discorso, chè in sulla fine accenna invero a scopo più vasto e importante: la convenienza cioè del sovvertimento di tutto il nostro toscano sistema di leggi giurisdizionali ecclesiastiche; conseguenza d'altronde alla quale bisognerebbe venire, se si ammettessero e menassero buoni i principj e i ragionamenti posti e sviluppati da lui. Il modo ch'egli adotta è quello del pergamo anzichè della cattedra. È facile intendere che io, avvezzo per istituto a trattare umanamente le umane cose (e umana cosa è per me la scienza della costituzione degli stati) senza tener dietro all'autore stesso nella sua teologica polemica, intendo coi soli dettami della ragione e della scienza civile prendere in considerazione le conclusioni tanto prossime che finali del suo *discorso*.

Comincia egli dal rammentare a modo d'Introduzione la distinzione reale che deve esistere necessariamente tra la potestà secolare e la ecclesiastica, deducendola dal detto del divin Redentore « *Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio* ». La distinzione è verissima, capitalissima, necessarissima; non vi è uomo di mente sana che possa impugnarla; ma per

risolvere le questioni che l' autore si propone non basta, a mio credere, accennarla in genere com'ei fa; conviene svilupparla minutamente e completamente; poichè tutta la difficoltà sta, non nell'ammetterla, ma nell' applicarla saviamente alla pratica nella costituzione degli stati. E tanto più si rende ciò necessario, in quanto che il detto divino nulla insegna di ciò. Sapere che deve rendersi a Cesare, ossia allo stato, quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio, non mostra cosa poi sia di Cesare e cosa di Dio, ossia quali sono i limiti, quali i giusti rapporti delle due potestà. La massima evangelica non è in sostanza che la traduzione relativamente ad una serie di speciali diritti e rapporti, del principio che è fondamento di ogni morale, di ogni giustizia: *rendi a ciascuno il suo.* E tanto più è necessario particolarizzare, in quantochè la massima stessa è formulata nel santo vangelo con modi che dimostrano doverlasi intendere differentemente alquanto da quello che grammaticamente ne suonano le parole. Se infatti per Iddio si dovesse intendere l' autore e signore del tutto, è fuor di dubbio che tutto a lui dobbiamo, nel qual caso *nulla* resterebbe per Cesare. Nello stesso modo dunque che per *Cesare* deve intendersi la sovrana potestà dello stato, per Iddio deve intendersi la ecclesiastica o sacerdotale potestà. Considerato il detto evangelico in questo senso, ecco il momento di porre il quesito: Quali sono i limiti politici della potestà dello stato, e di quella della chiesa? — quali i reciproci e rispettivi diritti e doveri dei ministri dell' uno e dell' altra? — Il subietto è tanto vasto e importante, che per essere svolto a dovere richiederebbe, anzichè poche parole in un fuggevole

opuscolo, un lungo trattato. Ciò essendo, mi limiterò soltanto ad una esposizione di principj, ad una professione di fede politica su questa materia: esplicita e completa professione però, e non mostrata in iscorcio come da taluni suol praticarsi; avrà ciò questo effetto: che chiunque porti lo sguardo su queste linee, quando lettala non la trovi di suo genio, potrà risparmiarsi la noja e la fatica di leggere oltre, sicuro che non consuonando noi nei principj, non possiamo convenire neppure nelle conseguenze.

I. La religione, in quanto consiste nei rapporti diretti dell'uomo con la Divinità, è cosa tutta spirituale, tutta interna, perchè sta nella fede, negli affetti rivolti a Dio; -- questi rapporti sono affatto nel libero arbitrio di ogni cittadino, nè lo stato ha diritto d'immischiarsi in quello che passa internamente tra Dio e lui: -- costituisce ciò principalmente quella *libertà religiosa* di cui parlano li statisti, quella *libertà religiosa* per cui, di fronte all'umanità in generale e allo stato in particolare, gode l'uomo, o almeno dovrebbe godere, di un'assoluta indipendenza e libertà.

Quando però la religione si esplica esternamente, quando sta nei rapporti esistenti tra l'uomo e Dio per mezzo delle cose create, la cosa va diversamente. Siccome in fatto questi rapporti han luogo per mezzo di atti esterni, ricade per questi la religione sotto la giurisdizione dello stato, nè vi è motivo di svincolare li atti religiosi *esterni* dal regime sotto cui stanno tutti li altri atti esterni dei cittadini. Lo stato, e per esso il Governo, non può, non deve rinunziare a sorvegliarli, a regolarli, perchè questa sorveglianza e questo regolamento sono appunto condizione necessaria della

sua esistenza. È perciò che il culto, la disciplina ecclesiastica, sono necessariamente subietti alla giurisdizione della civile potestà.

Determinati i diritti della potestà politico-civile su queste materie, per ragion dei contrari restano stabiliti e limitati di per sè i diritti della potestà religiosa.

Ma quali sono i limiti precisi della giurisdizione dello stato sul culto e sulla disciplina ecclesiastica? — Mi pare non sia difficile rintracciarli; sono essi *i limiti stessi nei quali è circoscritta la ingerenza dello stato in tutte indistintamente le azioni dei cittadini*. Di quì la regola: *Intiera libertà, finchè non si offendono i diritti dei terzi, finchè non si compromette la buona economia e la sicurezza dello stato*.

Le cose sopra esposte io ritengo per vere indipendentemente da una piuttosto che da altra forma di religione: siccome però nel nostro caso si tratta specialmente dei rapporti dello stato con l'autorità religiosa della chiesa cattolica romana, in questo solo aspetto me ne occuperò applicandole alle subalterne questioni che dovrò trattare nel progresso di questo scritto.

E venendo all'esame dell'articolo 23 della legge', pare a me che se meritasse censura, sarebbe principalmente in questo rapporto: che toglie alli scrittori di materie catechistiche e teologiche il primo grado di giurisdizione nella revisione dei loro scritti, deferendone subito la cognizione al Consiglio superiore di revisione; da che nasce che nei casi dubbi, anzichè li scrittori stessi sieno giudicati da otto giudici, lo sono da cinque soltanto; e lo sono irrimediabilmente, mentre nei casi ordinari, dopo aver conosciuti i

motivi del rigetto della loro opera, possono sperare che dietro li schiarimenti, le giustificazioni da loro esibite al Consiglio superiore, questo riformi la sentenza dell'ufizio ordinario di revisione.

L'altro rimprovero che, astrattamente parlando, potrebbe farsi all'articolo in discorso sta in ciò: che il Consiglio superiore debba in certo modo nel suo giudizio dipendere dall'Ordinario, che probabilmente si opporrà sempre alla pubblicazione di opere catechistiche e teologiche scritte nel senso di una religione diversa dalla cattolica romana. Della ortodossia nel senso di una piuttostochè di altra religione non sta al governo civile a decidere: la questione dell'ammissione o del rigetto dell'opera, mentre in ogni altro rapporto resta la stessa che nei casi ordinarj, sta in questo caso in ciò: -- nel vedere se sotto colore di catechismo religioso, di teologica disquisizione, si contengano nell'opera cose offensive la morale, i diritti dei cittadini e dello Stato; nel vedere se, anche indipendentemente da ciò, la pubblicazione dell'opera in esame possa recar turbamento al buon ordine e alla quiete della società. Ora di questo esame, del quale in tutti li altri casi la legge ritiene capaci i revisori governativi, non vi è ragione in vero per cui li debba reputare incapaci nel caso delle opere di cui si tratta, obbligandoli a procurarsi il parere dell'Ordinario.

Ma la ragione logica della legge sta in ciò, che sendo in Toscana la Religione cattolica romana dichiarata religione dello Stato, il Governo non vuole che sieno autorizzate per la pubblicazione opere che direttamente possan far danno alla religione che protegge e professa. In fatti

nell'art. 18 della legge, come condizione al permesso di stampare uno scritto è posto il non contenervisi cose che offendano la religione; e l'art. 23 ordina per ciò che trattandosi di opere di religione i revisori interpellino i Vescovi. È questa una disposizione graziosa del Governo, tutta a vantaggio della Religione dello Stato, i ministri della quale dovrebbero sapergliene buon grado (2).

Ma l'autore del *discorso* non la intende così; non si contenta della *interpellazione*, e vorrebbe che in questi casi il Governo, spogliandosi di ogni giurisdizione, rimettesse assolutamente il giudizio e l'approvazione per la stampa o il rigetto delle opere in questione agli Ordinari, giudici di esse e dei loro autori per diritto non delegato ma proprio. Tutto al più concederebbe, la gran mercè, al Governo la facoltà di accodare all'autorizzazione del Vescovo il suo *nihil obstat.*

Che il Sovrano possa delegare a chi vuole l'esercizio della sua potestà di giudicare, che sia conveniente che a qualcuno lo deleghi, non vi è questione: ma che debba abbandonare ad altri questa facoltà come cosa di diritto ad altri spettante, non si può ammettere senza sconvolgere

(2) Quì si presenterebbe naturalmente la quistione gravissima, se sia nei diritti dello Stato (dietro il principio, lodato pur tanto dall'autore del *discorso*, che la religione deve esser *libera*) se sia nei diritti dello Stato, io diceva, riconoscere una piuttostochè altra religione, obbligare direttamente o indirettamente i cittadini a professarne una anzichè un'altra, in una parola se debba se possa stabilire una *religione dello stato*. Ma la questione non è da trattarsi di sfuggita in una nota. Per ora ritenghiamo dunque per buone le cose come sono: non mancherà occasione e tempo in seguito di tornarvi sopra più estesamente.

del tutto le basi dell' ordinamento sociale. I revisori della stampa son giudici che, per facoltà delegata loro dal Sovrano, giudicano i cittadini come cittadini e non come professanti una piuttostochè altra religione; nè lo Stato può o deve dare i cittadini in mano ad altri per essere giudicati, senza mancare al suo dovere verso di loro, senza abdicare uno dei diritti inalienabili della Sovranità. Non vi è dunque in questa disposizione della legge alterazione alla distinzione delle due potestà, come vorrebbe l'autore, perchè trattasi di un giudizio meramente civile, nel quale la potestà ecclesiastica non ha che vedere, e non può conseguentemente interloquire che con veste di consulente. È per ciò un equivoco quello dell'autore, allorchè sostiene che il Governo così facendo si arroga il diritto di giudicare in fatto di religione, togliendo ai Vescovi questo diritto di cui godono per divina istituzione. Volendo esser sinceri, nulla toglie il Governo ai Vescovi dei loro diritti. Chi vieta ad un Vescovo che come supremo giudice in fatto di religione giudichi della ortodossia delle opere, non solo teologiche, ma qualunque che si van pubblicando? Chi gl'impedisce con apposita pastorale omelia di svelare al suo gregge l'errore di questo o quel libro, di sconsigliarne, di vietarne ai *fedeli* la lettura?

Ma seguita lo scrittore a deplorare, oltre la offesa del Vescovo, il danno dei fedeli stessi che, secondo il sistema della legge, non possono prendere in mano un libro di religione tranquillamente, ignorando se l'autorità ecclesiastica lo abbia per ortodosso. -- Ma di grazia, quando l'autore o l'editore credan bene rassicurare le anime timorose e procacciare buona opinione al loro libro, non è in

loro facoltà farlo precedere dalla favorevole attestazione del Vescovo, far nota ai lettori fin sul frontispizio la sua formale religiosa approvazione?

Concludiamo che, senza ritenere la censura dell'autore del *discorso* come informata da mala fede, lo che tolga il cielo ch'io creda, non si può negare che, sotto pretesto di distinguere e rischiarare, gli è avvenuto d'imbrogliare a meraviglia una materia che per sè stessa non è poi troppo intrigata. Ma ripetiamolo, l'errore sta tutto nel non aver distinte tra loro a dovere le due potestà, quindi nell'aver traveduto a torto nel giudizio di natura sua tutto politico dei censori governativi un giudizio religioso. Così sotto colore di voler difendere la giurisdizione ecclesiastica, gli è riuscito di attentare violentemente a quella dello Stato.

II.

Passo ora ad esaminare quello che l'autore del *discorso* scrive contro l'art. 38 della legge del 6 Maggio, nel quale si mantien ferma la preventiva sorveglianza della Segreteria del R. Diritto, o della R. Giurisdizione, sulla Stampa delle *pastorali* degli Arcivescovi e Vescovi del Granducato. Per prender bene le mosse, sotto colore di citare testualmente l'articolo della legge, comincia esso dallo stampare un articolo rifatto da lui, nel quale, anzichè procedere per separati versetti, omesse due delle eccezioni che nell'articolo stesso si leggono, in un solo periodo accumula e confonde i Vescovi con gli avvocati e coi procuratori, quasi per far meglio sentire l'abominazione di questo contatto, e poter piangere più liberamente l'offesa che la legge ha fatto ai Vescovi stessi, peggio trattandoli

dei curiali (1). E qui a sostegno del suo dire invoca l'autorità dell'Avvocato Micciarelli, che analoga cosa, ma con modi migliori, scrisse nel suo opuscolo sulla legge del 6 Maggio, testualmente per tratto non breve trascrivendone le parole. -- Quanto il Micciarelli andasse, a mio credere, errato in questo rapporto, lo dimostrai già lungamente nel n.° 46, ann. corr. del *Ricoglitore* nè starò qui a ripetere quello che allora io scriveva, tanto più che nessuno per ora ha confutate, per quel che so, le mie parole. In quell'occasione stessa mostrai qual fosse la giuridica ristretta definizione di quel privilegio di stampa senza preventiva censura di cui godono in qualche caso i curiali. e che oggi a comodo di causa si va magnificando cotanto: allora bastantemente dimostrai come ogni elemento di comparazione manchi tra queste pubblicazioni curiali e le vescovili pubblicazioni; ma se questo

(1) Ecco il testo dell'art. 38. « La presente legge non « investe la gazzetta di Firenze, la quale continuerà a pub« blicarsi sotto la immediata sorveglianza del Governo, nè « deroga in modo alcuno :

« 1. Al privilegio degli Avvocati e Procuratori per la « pubblicazione degli scritti legali :

« 2. Alle privative per la pubblicazione delle leggi ed « atti governativi, e per quella degli atti giudiciali :

« 3. Alle discipline che sono in pratica per le pubbli« cazioni di che nel precedente n. 2 del presente articolo:

« 4. Alle discipline veglianti per la pubblicazione delle « *Pastorali* degli Arcivescovi e Vescovi del Granducato. »

Ecco l'articolo che virgolato, quasichè testuale, stampa il Silvestri : « La presente legge non deroga in modo al« cuno al privilegio degli avvocati e procuratori per la « pubblicazione degli scritti legali, nè alle discipline vé« glianti per la pubblicazione delle Pastorali degli Arcive« scovi e Vescovi del Granducato. »

decantato privilegio deve ora riuscire occasione di tanti clamori; se dovesse esser ragione di un intero svincolamento della stampa vescovile da ogni freno, deh! quanti siamo curiali come un uomo solo sorgiam tutti e rinunziamoci di buon grado; nè tragghiam vanto da una generosità che nulla alla fin fine personalmente ci costerà. Penseranno i clienti a sbrigarsela, quando per la strettezza, per la scadenza di certi termini perentorii ordinati dalla procedura nei giudizj, non potranno mettersi in tempo, negli atti li scritti, ritardati dalla lentezza della revisione, e le cause saranno decise senza una piena difesa!

Ma quì non resta l' autore del *discorso:* per dimostrare la necessità di svincolare i Vescovi da qualunque sopravveglianza governativa sulla stampa delle loro *pastorali*, si dà ad una lunga escursione nel campo della storia ecclesiastica per dedurne un argomento di *esempio* e di *autorità*. -- Profano qual sono, non oso seguirlo passo per passo in questa sacra sua corsa; d' altronde le condizioni di un combattimento su questo terreno non sarebbero eguali tra noi: io mi dirigo all' intelletto soltanto, egli mira diritto alla coscienza. -- Ma perchè anche buona coscienza non può essere senza chiaro intelletto, mi proverò soltanto a osservare se la foga del religioso zelo gli abbia fatto alla fin fine perdere alquanto di mira il vero aspetto della questione.

Comincia dunque egli a dire dei fatti del divin Redentore; parla poi di quelli degli Apostoli; di quelli dei loro successori dopo l' avvenimento di Costantino; della istituzione degli ordini religiosi; della scoperta dell'America per opera di Colombo, e dell' evangelica virtù del Las-Casas « *a favore*

« *degli oppressati isolani di cui or forse... il*
« *giustissimo Iddio fa la non mai tarda ven-*
« *detta sui nipoti degli avari crudeli*, *che vitupe-*
« *rosamente abusarono la scoperta del nostro Co-*
« *lombo.* » La digressione che quì si permette l'autore scusi me dell' arrestarmi che fo un momento per notare il bel regalo in vero ch' ei fa al *giustissimo Iddio* di una giustizia che punisce dopo tre secoli e mezzo sui tardi innocenti nipoti i delitti degli avari Spagnuoli del secolo decimo sesto. È vero però che l' autore ha la delicatezza di non parlare di punizione ma di *vendetta*, e ognun sa che la vendetta non è tenuta a osservare le strette regole della giustizia. -- Oh! sarebbe tempo una volta si cessasse dall' insultare al Santissimo Iddio con imputazioni che, dirette ad un uomo, suonerebbero acerbissima ingiuria. Se il caldo stile della orientale poesia giustifica certe improprie espressioni nella S. Scrittura, a che riempirne oggi ad ogni tratto la nostra occidentale freddissima prosa? -- Intanto chi non fosse così preoccupato da *santo zelo*, potrebbe forse più congruamente vedere la causa dei mali che oggi affliggono la Spagna infelice, nell' abbrutimento, nella demoralizzazione a cui la condusse il lungo funesto giogo della *Inquisizione* Santissima!

Ma proseguiam oltre dietro l' autore: dopo Colombo, parla esso di S. Ignazio, dei Gesuiti, di S. Francesco, della istituzione della Congregazione *de propaganda fide;* dei Missionarj; dei Pontefici; dei Cardinali; dei Prelati, ed in ispecie di Gregorio XVI « di gloriosissima memoria » di Pio IX, dell' Eminentissimo Micara; e finalmente della *associazione per la propagazione della*

fede, di fresco istituita in Lione, ed estesa ormai in Francia ed in altre contrade.

Ora, senza prendere in esame partitamente i fatti mentovati in questo lungo tratto, per vedere se tutti abbiano veramente rapporto con la quistione di che si tratta, basterà all' uopo avvertire che in sostanza così ragiona l' autore: -- Gesù Cristo, li Apostoli ed i loro successori hanno sempre fatto e detto in materia di religione quello che loro è piaciuto senza dipendenza veruna dal governo dello Stato: dunque il Governo non ha diritto di mischiarsi nell' esercizio della potestà religiosa: dunque non ha diritto di sopravvegliare neppure la stampa delle *pastorali vescovili*. Perchè il ragionamento procedesse regolarmente, bisognerebbe in vero l' autore lo dirigesse ai Vescovi, così loro dicendo: -- Gesù Cristo, li Apostoli ed i loro successori hanno sempre professato una piena indipendenza dal governo dello Stato nell' esercizio dell'autorità religiosa; e così fate voi, rompendo apertamente il vincolo che lo Stato v' impone. -- Ma siccome il discorso, presentato in questo modo, avrebbe potuto suonare quale una specie di provocazione alla ribellione, l' autore, buon suddito, anzichè mancare alle leggi dello Stato, ha preferito offendere quelle della logica, ragionando come ha ragionato. Ed in vero la sua argomentazione poggia tutta sopra un equivoco: invigilare che sotto colore di religione il Clero non manometta i diritti dello Stato, è egli forse intrudersi nei diritti della Chiesa? è egli invadere e limitare l' esercizio della ecclesiastica Potestà? -- È soltanto provvedere che questa non esca dai limiti che le son propri.

Ma qui l' autore per dimostrare viemeglio il

suo assunto fa osservare che i Vescovi, o parleranno nelle loro *pastorali* secondo (come ei dice) il *gusto* del Governo, e la restrizione mantenuta dall' art. 38, affatto inutile, si riduce a una gratuita ingiuria all' autorità vescovile; o a istruzione del loro gregge dovranno dire cose che non sieno del *gusto* del Governo, ed il Governo senza offesa del loro sacro ministero non potrà loro impedirlo, esista o non esista la limitazione in discorso, che si dimostra così inutilmente attentatoria della ecclesiastica immunità. E quì figura tre casi nei quali un Vescovo potrebbe trovarsi a dover dire in una *pastorale* cose contrarie al *gusto* del Governo; dopo di che, soggiunge, sarebbe inutile andare immaginando altri possibili casi. È però strano che oltre questi tre non gliene sia venuto alla mente pur uno in cui, anche involontariamente, per opera di un Vescovo si trovassero veramente offesi del Governo, dello Stato i diritti. Vediamo se a noi riuscisse immaginarne o ricordarne qualcuno.

Ma, sento già dirmi, hai tu sì mala opinione dei nostri Vescovi? -- Anzichè mala opinione, altissima personal venerazione mi pregio nutrire per tutti e per ciascuno di loro. E' lo stesso credo che sia del Governo: ma non si può dissimulare che lo spirito della Curia romana, intento costantemente per tanti secoli a profittare di ogni circostanza per invadere sotto pretesto di religione la politica indipendenza degli Stati, ha posto i Vescovi di fronte ai Governi in una spinosa posizione, stretti come sono a tanaglia tra i doveri di suddito da un ato, e l' obbligo giurato nell' atto di assumere

l' episcopato di osservare e mantener l' osservanza delle pontificie costituzioni, dall' altro. Ora è da riflettersi che queste costituzioni non in tutto son concordi con le nostre leggi civili; che anzi molte di esse sono con queste affatto in opposizione; che molte non sono accettate; che molte in fine sono esplicitamente rifiutate da noi.

E per iscendere a qualche esemplificazione a comodo di quelli cui non son familiari queste materie, tra le costituzioni pontificie avvene, per esempio, una famosa, conosciuta comunemente sotto il nome di bolla *in coena Domini*, o di bolla delle scomuniche. In essa si fulmina contro una serie infinita di persone la scomunica maggiore, da non rimettersi, salvo il pericolo di morte imminente, che dal Papa. Tra queste persone contansi coloro che non solo favoriscono, ma anche quelli che *ricevono* li eretici; contansi pure quei sovrani che impongono tasse sui beni o sulle persone dei preti; quelli che impongono qualche nuova tassa anche a carico dei soli laici; i pubblici ufficiali che esigono pel governo queste tasse; i magistrati laici che giudicano le cause o le persone dei preti ec. ec. Ognun vede da questo solo se è possibile che il Governo ben ordinato di culta e civile nazione accetti simili enormità. Quella bolla infatti non fu ricevuta da quasi nessuno dei Governi anche i più favorevoli a Roma. Ma il Mediceo primo Cosimo, che voleva piaggiare Pio V per suoi fini d' ingrandimento, ne permise in Toscana improvidamente la pubblicazione: ognun sa quali disturbi gliene avvenissero. Finalmente, cambiate per correre di molt' anni le cose, la bolla non aveva più osservanza tra noi. Quand' ecco montare in testa al Piccolomini, vescovo di Pienza,

nel 1769, d'invocare la bolla, e scomunicare il Gini, Cancelliere comunitativo, per avere esatte alcune imposizioni dai preti; ed ecco dal fatto nascerne tale sconcerto, che il reggente Richecourt dovè fare arrestare prestamente dai soldati il Piccolomini, ed esiliarlo dallo Stato.

Una bolla che non è ricevuta in Toscana è la bolla *Unigenitus:* in essa si condanna una lunga serie di massime, tra le quali si nota, per esempio, la seguente: *il timore di una scomunica non deve trattener l'uomo dal fare il suo dovere.* Ora la condanna di questa massima importando l'approvazione della contraria, si vede che combinando il disposto di questa bolla con quello della bolla *in Cœna Domini*, ne viene facilmente questa conseguenza: non essere obbligati, anzi non dovere sotto pena di scomunica i cittadini obbedienza al Sovrano ed ai suoi ministri, quando l'uno o gli altri si trovino sotto il peso di una scomunica.

Senza dilungarsi in ulteriori specificazioni, è egli poi tanto difficile persuadersi che un Vescovo, imbevuto naturalmente per educazione, per istudj, per fede, delle massime delle pontificie costituzioni, obbligato da un giuramento a procacciarne la osservanza, anche senza avvedersene possa lasciar correre in una sua *pastorale* qualche espressione che, almeno indirettamente, suoni approvazione o richiamo delle massime di codeste o di altre simili bolle? --

Ma facciamo un altro argomento: -- L'autore ha mostrato col suo *discorso* come ei senta su queste materie; essendo esso un uomo di buona coscienza, non potrebbe sentire diversamente al variare della sua personal posizione. Ora, crede egli, o può credere, che il Governo, senza of-

fesa della sua autorità, potesse permettere a lui, *vescovo*, parlare e stampare liberamente come ora, *canonico*, va parlando e stampando?

Se tutte queste cose son vere, non è egli meglio che in ogni evento sia impedita preventivamente la propalazione di certe massime per mezzo della sopravveglianza segreta del Dicastero del R. Diritto, col quale i Vescovi sono in continua corrispondenza, che, lasciandone libero il corso, trovarsi dopo la propalazione alla dura necessità di sottoporre a gastighi un Vescovo, con immenso incommensurabile scandalo, e, quel che è peggio, probabilmente senza prò? -- In fatti, che la condanna del Vescovo in simili casi a nulla giovi, si conosce riflettendo che la condanna stessa non toglie che le massime sovversive, corroborate dall'autorità della religiosa istruzione, non si sieno già insinuate nel popolo. Anzi in tal caso la condanna produrrebbe forse un male maggiore, facendo che i deboli ricevessero quelle massime con fede tanto più forte, quanto più vedessero il Vescovo soffrire per esse. E a cosa servano tali condanne, ce lo mostra l'esempio presente di Francia, dove senza frutto di sorta alcuna frequentemente le pubblicazioni pastorali dei Vescovi *(mandements)* son deferite al Consiglio di Stato per *abuso di potere*, come là dicono, ossia in sostanza per offesa ai diritti della potestà sovrana dello Stato. Se i Vescovi fossero indipendenti da Roma, potrebbe il Governo abbandonarsi intieramente alla loro coscienza; ma la cosa essendo, come è realmente, altrimenti, non può, non deve lo Stato, senza taccia d'imprudenza colpevole, cessare un momento dal tenersi sulle difese. Del resto, che debba parere umiliante la posizione dei Vescovi, cui tra noi è con-

cesso fare liberamente tutto il bene che vogliono, ed è solo ristretta la facoltà di far men che bene, non so comprenderlo in vero!

Ma si depone alla fine la maschera, e si confessa che, mentre si piange la non libera stampa delle *pastorali* vescovili, a nulla meno si mira che alla sovversione di tutta la nostra ecclesiastica legislazione: di quella legislazione stupenda, di che il Lorenese Francesco, di che il primo Leopoldo, ajutati dal coraggio e dal sapere del Richecourt, del Rucellai, di Pompeo Neri, del Gianni, del Martini ec. dotarono la Toscana. E ad altro infatti non porterebbero per logica necessità li argomenti dell'autore del *discorso*, quando una volta si menasser per buoni nel ristretto tema della stampa delle *pastorali* per cui son proposti: e ad altro si dice chiaramente che non si mira, quando in sul finire del *discorso*, dopo una caritatevole invettiva alla memoria del Vescovo Ricci, che è bel corollario alle frustate date quà e là con buona grazia a qualche vivente, si esorta il Governo a riformare quei regolamenti, quelle leggi, che ai tempi di Leopoldo I ebber vita. Nè si manca di piangere le cose della Religione sì bene incamminate e tanto fauste prima di quelle esecrate riforme. Ma viva il Cielo, bisogna essere immensamente illusi, per non dire impudenti, per iscrivere tali cose.

Come il vivere fosse bello, e qual celestiale olezzo di religione purissima per ogni parte spirasse nei felici tempi che incautamente si piangono, lo dicano i ladri, li stupratori, li assassini viventi in sicuro sotto l'egida del sacro asilo pei conventi e per le chiese, e di là irrompenti sempre a nuove offese contro la civil società: lo dicano i magistrati impediti nei loro uffici per

le censure, per le scomuniche, dal fanatismo di bollenti prelati lanciate su loro: lo dicano li eredi naturali poveri e diseredati, e i conventi e le chiese ricche dei beni lasciati loro dai defunti: lo dicano i benefizi ecclesiastici goduti per lo più dagli oziosi non residenti, favoriti dai romani curialisti a danno degli operosi e residenti sudditi dello Stato: lo dicano i denari di questo succhiati da Roma sotto nome di spogli, di quindenni e d'altri simili sacri balzelli: lo dicano i laici costretti a subire la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, e tratti per fino ai tribunali di Roma, ognivoltachè eran costretti a litigar con un ecclesiastico: lo dica il flagello della S. Inquisizione, e gl'Inquisitori erranti per le città accompagnati dalla loro sbirraglia, e angarianti i cittadini, e fiutanti per fino alle finestre delle cucine, per sentire se l'odore dei grassi cibi li facesse accorti non osservarsi là dentro nei giorni voluti la religiosa astinenza: lo dica il Padre Inquisitore di Volterra, preso d'amore per una donzella e stizzito dalla rivalità del maestro di musica amato da lei, che, abusando della confessione pasquale per esigere dall' incauto una scritta dichiarazione dei suoi amori, con l'appoggio di quella lanciava contr'esso un mandato di arresto e lo condannava al bando perpetuo dalla Toscana: lo dica il Padre Inquisitore di Pisa che, voglioso di giacersi con una giovane, faceva ghermire da' suoi sgherri il non consenziente padre di lei, e batterlo a morte come eretico: lo dicano le barbare crudeltà, gl'inumani strazj delle private carceri dei conventi: lo dica la ignoranza del clero secolare, e il mal costume del regolare: lo dicano le sozzure delle Domenicane di Pi-

stoja e di Prato, contaminate da una Suor Caterina Bonamici, da una Suor Clodesinde Spighi, facienti pubblica professione di ogni empietà, fino a sostenere stare la fruizione di Dio nell' unione carnale dei due sessi, ed anco in quella delle persone del sesso medesimo: lo dica ... ma che vo dilungandomi nel rammentar cose che non v' ha chi non sappia, menochè chi saperle non vuole?

Deh! si serrino tutti i buoni in istretta falange d' attorno al Governo, e lo difendano contro li attacchi, e lo sostengano contro le suggestioni dei maligni e degli illusi, che all' ombra del giusto nazionale entusiasmo risvegliato da un nome sacro e venerato del pari, vorrebbero manomesse le toscane ecclesiastiche leggi, sacro palladio della indipendenza politica dello Stato; sacro palladio della purezza di quella medesima religione santissima, di cui oggi coi loro clamori vorrebbero farsi credere caldi apostoli e difensori!